

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezioni unite, 4 maggio 2004, n. 8469.

*Sono di competenza del giudice ordinario i ricorsi contro i provvedimenti di revoca dalla carica per ripetute assenze ingiustificate alle sedute consiliari.*

*Omissis.*

Nel caso in esame, avuto riguardo all'epoca della proposizione del ricorso al Tribunale di ..., è questa la normativa applicabile alla fattispecie. Ma si può aggiungere che: a) ai sensi dell'art. 21 (comma terzo) dello statuto della Comunità montana approvato con legge regionale (Regione ...) del ..., ai consiglieri di detta Comunità si applicano le norme previste dal titolo III, capo II, del D.L.vo n. 267 del 2000, in quanto compatibili; b) l'art. 70 di tale D.L.vo, nel disciplinare la decadenza dalle cariche ivi contemplate, statuisce che per i relativi giudizi si osservano le norme di procedura e i termini stabiliti dall'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, mentre contro la sentenza del tribunale sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (come modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147).

Dal quadro normativo ora richiamato emerge con chiarezza che ai consiglieri della Comunità montana "... sono applicabili (per effetto dei rinvii contenuti nello statuto approvato con legge regionale) le citate disposizioni che regolano il contenzioso elettorale amministrativo. In detta materia spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, mentre sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali (Cass., sez. un., 27 gennaio 1999, n. 1; 29 gennaio 1993, n. 1158). E la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o di impugnazione dell'atto di proclamazione, o d'impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tali ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente al diritto all'elettorato attivo o passivo (Cass., sez. un., 24 marzo 1993, n. 3518).

Orbene, nel caso in esame non sussiste alcuna controversia riconducibile alle operazioni elettorali, in quanto la tutela giurisdizionale richiesta dal ... al giudice ordinario riguarda non tali operazioni ma il suo diritto soggettivo a conservare la carica di consigliere comunitario contro la mancata convalida, da parte della detta Comunità, della sua designazione-elezione operata dal Comune di ....

Ne deriva: a) che non sussiste alcuna violazione dell'art. 1 della legge n. 1147 del 1966 e degli artt. 20 e 22 dello statuto della Comunità montana approvato con legge regionale ..., perché anzi tali disposizioni confermano nella controversia *de qua* la giurisdizione del giudice ordinario, essendo in questione il diritto soggettivo del ... alla carica (elettiva) di consigliere comunitario (mentre non è in discussione la carica elettiva di consigliere comunale, cui inesattamente la ricorrente si richiama); b) che tra le delibere adottate "in materia di eleggibilità" rientrano anche quelle che pronunziano la decadenza o la non convalida dell'eletto, perché vengono ad incidere sul menzionato diritto soggettivo; c) che il richiamo all'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come novellato dall'art. 1 della legge n. 205 del 2000) non è pertinente, perché quella norma reca disposizioni sul processo amministrativo ma non ha alcuna incidenza sulla giurisdizione; d) che i rapporti tra i diversi provvedimenti richiamati in narrativa e le (asserite) inoppugnabilità che si sarebbero create non riguardano la giurisdizione bensì il merito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

*Omissis.*